

# **TI\_GERICHTE 15.1999.181 vom 8. November 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1999.181](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.181)

FR: TI\_GERICHTE 15.1999.181 du 8 novembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 15.1999.181 del 8 novembre 1999

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 3**

a) L'errore manifesto dell'Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata - espressamente menzionata - ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n.1.1 - 1.2 ad art. 26 LPR). b) La nozione di inavvertenza presuppone che il tribunale abbia ommesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399s. Cons. 2a). L'inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del giudice - restano comunque riservati i casi in cui l'errore sia di tutta evidenza e di immediato riscontro - e in linea di principio non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta op. cit., n.1.3-1.4 ad art. 26 LPR). c) Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell'art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente: - indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso; - dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.

### **E. 4**

Nel caso in esame la sentenza impugnata non distingue, per evidente inavvertenza i due aspetti già evidenziati dal Tribunale Federale in 125 II 295 ss. e riferiti a prestazioni già erogate e da erogare, solo le ultime potendo essere caricate all'aggiudicatario secondo le modalità della LCAP/OLCAP. L'elenco oneri e le condizioni d'incanto della part.

\_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ non permettono di rilevare tale distinzione, impedendo in tal modo al potenziale acquirente di conoscere gli effettivi oneri gravanti l'immobile posto all'incanto. S'impone quindi la retrocessione degli atti all'UEF di Locarno affinché proceda al rideposito dell'elenco oneri e delle condizioni d'incanto, dopo aver determinato quali siano le prestazioni da erogare. Per far questo l'UEF dovrà previamente invitare l'\_\_\_\_\_ a voler distinguere tra prestazioni già erogate e da erogare, ritenuto che solo quest'ultime possono essere accollate all'aggiudicatario. Siffatto provvedimento sarà nuovamente suscettibile di ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera.

**E. 5**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Locarno Per la Camera di  
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.